



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile

R.G. 332/2020

La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

Marco Rossi	Presidente
Francesca Traverso	Consigliere
Cosima Marocco	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: responsabilità professionale

nel procedimento iscritto al n. **332 /2020** promosso da:

Rosa Elena (C

procura a margine dell'atto di citazione di primo grado

appellante

contro

(

costituzione di appello

, giusta procura in calce alla comparsa di

appellata

e contro

GLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S,

, giusta procura allegata alla comparsa

appellati

* * *

Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. del 25/09/2024

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-parte appellante

Rosa Elena ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello:

IN VIA PRELIMINARE – PREGIUDIZIALE

1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in merito alle condotte omissive del dott. _____ in violazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c.;

NEL MERITO

2. accertare e dichiarare la natura della funzione dell'Organismo di composizione della crisi nominato ex L. 3/12 e della sua responsabilità;

3. accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dr. _____ nella qualità di Organismo di composizione della crisi nominato in ausilio della signora _____ per le condotte negligenti ed omissive descritte in narrativa;

4. per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza del danno arrecato alla signora _____ ed il nesso di causalità tra il danno e la condotta del Dr. _____ nella sua qualità, nonché condannare il Dr. _____ nonché Assicuratori dei Lloyd's per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno patrimoniale a favore della signora _____ quantificato in €. 132.712,83 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”

In via istruttoria:

In applicazione degli artt. 356 e 191 e segg. c.p.c. si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott. _____ sui capitoli indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. e del teste dott.ssa Emilia Bargelli sui capitoli formulati nella memoria n. 3) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova richiesta dalla difesa del dott. _____

* * *

-parte appellata

ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

-previi gli opportuni accertamenti;

-emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;

1. dichiaro inammissibile e/o improcedibile l'avversario appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero comunque lo respinga integralmente perché infondato in rito, in fatto ed in diritto e non provato ed in ogni caso confermi la sentenza del Tribunale di Genova n. 273/2020 resa nel giudizio civile n.r.g. 14799/2016;

2. comunque, così come già ritualmente domandato in primo grado di giudizio:

-integralmente respinga le domande avversarie perché generiche, indeterminate e nulle, con ogni consequenziale declaratoria;

-in ogni caso, integralmente respinga perché infondati in fatto ed in diritto per le ragioni e produzioni tutte in atti, e comunque non provati, ogni pretesa della Sig.ra _____ e comunque ogni addebito di responsabilità dalla medesima attribuito al Dott. _____ nella specie mandando in conseguenza lo stesso assolto da ogni domanda, per qualsivoglia titolo, con la miglior formula ritenuta;

3. escluda comunque, in quanto insussistente ed in ogni modo non provato, qualsivoglia nesso eziologico tra gli eventi ed i pretesi danni lamentati dalla della parte appellante e l'operato professionale profuso nella specie dal Dott. _____ respingendo in conseguenza tutte le domande della parte appellante, per qualsivoglia titolo, con la miglior formula ritenuta;

4. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta, pronunzi condanna della Sig.ra _____
Marcillo Rosa Elena;

5. in denegata ipotesi e con ogni e più ampia riserva, accerti e dichiaro la quota della responsabilità e comunque l'effettivo danno riconducibili all'operato professionale del Dott. _____ nella fattispecie ed in conseguenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. escluda ovvero, in ogni caso, limiti qualsivoglia esposizione debitoria e/o condanna dell'appellato, con ogni consequenziale declaratoria;

6. dichiaro comunque tenuti e condanni quei Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1911578 a manlevare, tenere indenne e rimborsare il Dott. _____ per ogni importo, per qualsivoglia titolo, da questi versato o che fosse tenuto a versare nella fattispecie, con ogni consequenziale declaratoria.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. ”.

* * *

parte appellata “GLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S - ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni e deduzioni svolte in narrativa:

In via preliminare:

-dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra _____ ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;

In via principale e nel merito:

-rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra _____ poiché integralmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 273/2020 emessa dal Tribunale di Genova;

In via subordinata:

-nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere meritevole d'accoglimento l'appello proposto, con conseguente condanna del Dott. _____ al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra _____ dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1911578 tenuti a manlevare l'Assicurato nei limiti dei massimali di garanzia e in applicazione dello scoperto previsto in Polizza;

-accertare e dichiarare che gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1911578 non sono tenuti a rimborsare al Dott. _____ le spese sostenute per la difesa nel presente giudizio;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%) e rimborso dell'importo versato dagli Assicuratori per il pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza di primo grado, emesso dall'Agenzia delle Entrate".

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.

Elena con atto di citazione del 10/11/16 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il dottor _____ nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi, per vederne accertare e dichiarare la responsabilità professionale, contestando:

a) il mancato deposito della relazione prevista dall'art. 9 comma 3 bis della L. 3/2012 a corredo della proposta di piano del consumatore ex art. 7 della L. 3/2012;

b) il mancato ausilio al fine dell'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. cit., deducendo che la negligenza dell'OCC, le avrebbe cagionato un danno determinato dalla mancata sospensione della procedura esecutiva immobiliare, già pendente prima della nomina dell'Organismo e riguardante l'unico immobile in proprietà della debitrice con la madre, che pure intendeva accedere ad analoga procedura di composizione del sovraindebitamento, e dal rigetto dell'istanza di ammissione all'esdebitazione, ai sensi art. 14 terdecies L. 3/2012.

Si costituiva in giudizio _____ chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa dei LLOYD'S, e, nel merito, il rigetto delle domande formulate da _____ Elena, poiché non provate e generiche o, in via subordinata, la limitazione della responsabilità ai danni effettivamente riconducibili al proprio operato.

Autorizzata dal Tribunale di Genova la chiamata in causa del terzo con decreto del 3/2/2017, si costituivano in giudizio GLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S (da ora LLOYDS), assuntori del rischio del certificato n. 1911578, che chiedevano il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e domandavano comunque di essere al più condannati a garantire e manlevare _____ nei limiti dei massimali di garanzia e in applicazione dello scoperto previsto.

Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. e il Tribunale di Genova, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 273/2020, pubblicata il 3/02/2020, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da _____ ROSA ELENA nei confronti di _____ MARCELLO, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di causa del convenuto e del terzo chiamato.

* * *

2. Sulla pronuncia impugnata.

Il Tribunale di Genova premesso che la responsabilità del professionista dell'OCC era inquadrabile nell'ambito della disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c., procedeva a ricostruire tutta l'attività svolta da _____ a favore di _____ Elena in relazione alle due pratiche avviate, cioè prima la proposta di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento e poi la richiesta di liquidazione con esdebitazione.

Il Tribunale di Genova rilevava che l'OCC aveva indicato l'impossibilità di asseverare il piano per la scelta del proponente di non liquidare l'immobile oggetto di procedura esecutiva e di pagare il creditore ipotecario con rate superiori al termine massimo previsto dall'art. 8, quarto comma, della Legge 3/2012. Il Giudice di prime cure evidenziava che l'OCC prima e il Giudice Delegato poi avevano indicato a _____ Elena l'impossibilità di procedere nei termini dalla stessa ipotizzati e che l'OCC riusciva comunque ad ottenere una proroga per provvedere al deposito di una proposta conforme alla legge.

Quanto alla seconda procedura il Tribunale di Genova evidenziava che la richiesta di procedura di liquidazione era stata formalizzata solo il 18/3/2016 e che sarebbe stata anch'essa insufficiente a bloccare l'esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario.

Il Giudice di prime cure, riteneva, quindi, che non vi fossero profili di responsabilità addebitabili a [redacted] rigettava le domande di [redacted] Elena e la condannava alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto e dei terzi chiamati LLOYDS.

* * *

3. Sul giudizio di impugnazione

Elena con atto notificato il 29/05/2019 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 273/2020, chiedendo:

- la sospensiva dell'esecutorietà, ai sensi degli artt. 283 e 351 comma 1 c.p.c.;
- la pronuncia di nullità per omessa motivazione in fatto e in diritto in ordine al dedotto inadempimento dell'OCC in violazione dell'art 132 n.4 cpc;
- l'accertamento e pronuncia di responsabilità professionale dell'OCC per negligenza e omissione;
- l'accertamento e pronuncia dell'esistenza del danno e del relativo nesso causale con il comportamento negligente del professionista, con conseguente condanna anche dei LLOYDS per quanto di competenza, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 132.712,83.

L'appellante nel merito lamentava la violazione e falsa applicazione della Legge 3/2012 e l'errata valutazione dei fatti di lite, dai quali sarebbe emerso:

- che l'O.C.C. con lettera 10/09/2015 aveva invitato la debitrice a depositare la proposta di piano, salvo poi evidenziarne "*criticità*", ben rilevabili in precedenza, con ciò impendendo di apportare integrazioni e modifiche idonee ad altrimenti "*completare la procedura*". "*sotto la supervisione del Giudice delegato*" con cui il professionista avrebbe omesso ogni confronto;
- che [redacted] aveva omesso di comunicare alla debitrice la ritenuta non attestabilità del piano dalla medesima predisposto, rimanendo colpevolmente inerte anche rispetto alla comunicata volontà della debitrice di tentare l'accesso alla diversa procedura liquidatoria ex art. 14 della legge 3/2012, con ciò impendendone, in definitiva, l'esdebitazione.

Si costituiva tempestivamente in giudizio [redacted] eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.

Si costituivano tempestivamente anche i LLOYDS deducendo l'infondatezza dell'appello proposto da [redacted] Elena e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La causa veniva trattenuta a decisione con ordinanza comunicata alle parti, viste le note scritte depositate, in relazione all'udienza del 24/05/2023, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., dai procuratori delle parti costituite, con le conclusioni riportate in epigrafe, con i termini di legge per il deposito delle conclusionali e repliche.

La causa era poi rimessa sul ruolo a seguito della nomina a commissario dell'esame per il concorso in magistratura della presidente del collegio innanzi alla quale le parti avevano precisato le proprie conclusioni. La causa era, quindi, trattenuta a decisione, senza termini innanzi a un nuovo collegio

* * *

4. Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

Quanto al richiamato art. 348 bis c.p.c., l'appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice investito della decisione, secondo la sua soggettiva percezione e a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato. Circostanza che non si ravvisa nel caso di specie. Le questioni, poi, attinenti all'applicabilità dell'art. 348 bis risultano assorbite dall'essere stata la causa trattenuta a sentenza.

* * *

5. Sulla violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Quanto all'eccezione pregiudiziale svolta dell'appellante questa Corte osserva che la motivazione della sentenza n.273/2020 impugnata risulta idonea a consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha indicato gli elementi da cui desume il suo convincimento; elementi che dalla motivazione risultano essere stati oggetto di una disamina logico- giuridica approfondita, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito. L'eccezione pregiudiziale di omessa motivazione per mancata esposizione delle ragioni di fatto e diritto risulta infondata e va rigettata.

* * *

6. Sulla sesta censura di appello.

La sesta censura di appello relativa alle istanze istruttorie va esaminata, in ordine logico, per prima, giacché se fondata, permetterebbe l'esame delle altre censure sono all'esito dell'eventuale istruttoria.

Elena ha fatto *“salve le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio”* e ha insistito *“per l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott. sui capitoli indicati nella memoria n. 2 (ex art. 183 c.p.c.. e del teste dott.sa Emilia Bargelli sui capitoli formulati nella memoria n. 3) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova richiesta dalla difesa del dott. (cfr. pag. 17 appello).*

L'istanza di rimessione della causa in istruttoria è inammissibile nel presente grado di giudizio, poiché parte appellante non ha riproposto le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, in data 23/09/2019, risultando così avervi rinunciato. Il Supremo Collegio, a tale riguardo, ha affermato a più riprese che *“la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza*

limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass. 5741/2019, conforme *ex multis* 19352/2017). Risulta, poi, che nella comparsa conclusionale di primo grado le istanze sono state dedotte in modo del tutto generico senza neppure l’indicazione dei capitoli.

Si rileva per completezza che le istanze istruttorie in sede di gravame non sono state indicate in modo specifico né sono state oggetto di una specifica censura utile ad indicarne la rilevanza e la decisività ai fini del giudizio (*“in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”*, Cass. Ord. 16420/2023) Quanto, poi, all’interrogatorio formale, lo stesso è stato richiesto in via subordinata in caso di assunzione delle prove dedotte nelle istanze istruttorie di _____ che non sono state ammesse.

Vanno quindi rigettate le istanze istruttorie formulate da _____ Elena.

* * *

7. Sulla prima censura di appello.

L’appellante lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto la sussistenza della responsabilità professionale di _____ Organismo di Composizione della Crisi, nominato dal Tribunale, in data 4/08/2014, a seguito del ricorso proposto dalla _____ Elena, ex artt. 7 e 15 L.3/2012, per la presentazione di piano di composizione del sovraindebitamento del consumatore (r.g. n.1/2014), il quale per negligenza avrebbe impedito l’accoglimento della proposta di piano del consumatore e della successiva istanza di liquidazione dell’immobile di proprietà della debitrice.

L’inadempimento contestato a _____ consiste nel non avere attestato la proposta, né depositato la relazione di cui all’art.9 comma 3 bis L. 3/12, impedendo così a _____ Elena l’accesso alla procedura di composizione della crisi, la sospensione dell’esecuzione immobiliare gravante sulla propria quota di proprietà di un immobile, nonché di potersi giovare dell’esdebitazione, che sarebbe conseguita all’ammissione alla procedura.

La copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. docc. da n.3 a n. 17 di parte appellata) evidenzia che _____ esaminata la prima bozza di piano del consumatore predisposta da _____ Elena (aprile 2014), informava il professionista, che assisteva la debitrice, dell’inammissibilità della medesima, in quanto carente dei requisiti di legge. L’OCC metteva immediatamente in evidenza le criticità del piano presentato da _____ Elena, esponendole: **a)** di non avere previsto la liquidazione del bene immobile ipotecato (già soggetto a procedura immobiliare); **b)** di aver formulato la proposta di pagamento del residuo dovuto al creditore ipotecario

(da contratto di mutuo) con un numero di rate superiore al termine annuale di moratoria, concesso dall'art. 8 comma 4 della Legge 3/2012, criticità che consigliava di emendare e correggere la proposta per ricondurla nei limiti fissati dalla normativa (doc. 3 di parte appellata).

L'art. 8 comma 4 Legge cit. prevede, infatti, che: *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

Risulta che la debitrice, nonostante le indicazioni dell'OCC, ribadiva la volontà di presentare il piano di risanamento così come predisposto per non liquidare l'immobile in comproprietà con la madre.

Emerge dagli atti che _____ nell'intento di ottenere l'approvazione del piano così come impostato (mantenere la proprietà dell'immobile e con rateizzazione decennale del debito), si adoperava per richiedere il consenso del creditore privilegiato Istituto Bancario mutante (BNL) e in data 1/04/2015, comunicava al legale della debitrice di avere *“assunto informazioni dei soggetti che si occupano presso BNL della pratica per verificare la preventiva fattibilità di un accordo di riscadenziamento e riduzione – in considerazione del valore effettivo dell'immobile – del mutuo esistente”* precisando di ritenere tale accordo *“assolutamente preliminare e necessario alla possibilità di presentare un piano di composizione della crisi delle Signore _____ che preveda il mantenimento della proprietà dell'immobile anziché la cessione dello stesso”*(doc. 3 di parte appellata).

_____ con mail del 9/06/2015 riferiva al legale della debitrice di avere *“proposto a BNL una soluzione dilazionata e ridotta del credito, al fine di rispettare le norme inderogabili previste dalla legge 3/2012”* e che *“il creditore privilegiato non è disponibile ad una moratoria oltre l'anno del pagamento del suo credito”*, precisando *“pertanto il piano da Lei proposto per le Signore _____ non è ammissibile ex L. 3/2012 e l'unica alternativa è un piano di liquidazione del patrimonio”*, concludendo che: *“entro prossima settimana informerò i signori Giudici delegati alle procedure di sovraindebitamento, per comunicare la mia impossibilità di attestare i piani da Lei proposti che prevedono una dilazione del debito sino al 2028”* (doc. n.5 di parte appellata).

Emerge che parte debitrice, tramite il proprio professionista, rispondeva, in data 16/06/2015, formulando all'OCC richiesta *“di attendere ancora un po' di tempo prima di comunicare l'impossibilità di attestare il piano”* (doc. n.6 di parte appellata) con l'intento evidente di prendere tempo nell'attesa di altre soluzioni.

Risulta provato agli atti, dalla corrispondenza prodotta, il diligente adempimento al proprio incarico da parte dell'OCC, il quale informava tempestivamente la debitrice di tutti gli aspetti relativi

all'inammissibilità del piano proposto e si adoperava con il creditore ipotecario per ricercare una soluzione, che si conciliasse con il piano di risanamento proposto e evidenziando di volta in volta dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva attestare le bozze di piano via via presentategli (cfr. docc. 8, 9, 10 di parte appellata).

Elena, nel mese di giugno 2015, per il tramite del proprio legale, trasmetteva all'OCC la nota con proposta di piano del consumatore (doc. 3 di parte appellante) ove la soddisfazione del creditore ipotecario BNL era proposta con la rateizzazione del debito fino al 2024 (docc. nn.8, 9, 10 di parte appellata).

L'OCC si rivolgeva anche direttamente al Tribunale di Genova per un chiarimento in punto attestabilità o meno della proposta di piano che Elena intendeva perseguire e il giudice designato, in data 16/07/2015, pronunciava il provvedimento del seguente letterale tenore: *“Rilevato che tale proposta non è conforme a Legge, in quanto, in violazione dell’art. 8, comma 4 della l. 3/212, prevede il pagamento del privilegio ipotecario in un tempo superiore ai dodici mesi in caso di non liquidazione del bene. Ritenuto che ben ha fatto il dottor [redatto] a ritenere non attestabile tale propostaP.Q.M. concede termine fino al 15 settembre 2015 per il deposito di una proposta conforme a Legge e della relativa attestazione preavvisando che in caso di mancato deposito si provvederà a dichiarare chiuso il procedimento”*; provvedimento che veniva comunicato alla debitrice (doc. 7 e doc. 12 del fascicolo di parte appellata).

La pronuncia sopra citata evidenzia che se anche la domanda di rateizzazione può prevedere tempi più lunghi di rientro (oltre l'anno di moratoria previsto dalla norma), il giudice designato, con il predetto provvedimento, palesava di seguire invece l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo, che limita al termine annuale di moratoria, anticipando che non avrebbe comunque accolto un piano del consumatore con una rateizzazione così lunga. Peraltro, un piano di pagamento rateale con durata decennale (dal 2015 al 2025) non sarebbe stato ammissibile neanche alla luce della giurisprudenza più permissiva.

L'ultima proposta presentata, inoltre, conteneva l'erronea imputazione della quota di mutuo (50%, anziché 100% trattandosi di obbligo solidale in capo a ciascuno dei due debitori), circostanza che [redatto] evidenziava tempestivamente al professionista della debitrice, al contempo invitandolo a precisare i dati delle richiamate pronunzie giurisprudenziali, che, nell'assunto del legale, avrebbero sostenuto l'impostazione rivolta al pagamento del creditore ipotecario con dilazione pluriennale (docc. nn. 8, 9, 10 di parte appellata). L'OCC non riceveva riscontro sul punto e neppure la documentazione ancora mancante ai fini della redazione della relazione di attestazione motivo per cui, vista l'imminente scadenza del termine di proroga, suggeriva di depositare la proposta

impegnandosi a richiedere al Giudice ulteriore termine, affinché la debitrice provvedesse a completarla (doc. n.11 di parte appellata).

Il Tribunale di Genova, con provvedimento depositato il 5/10/2015 (doc. 12 di parte appellata), concedeva alla debitrice ulteriore termine di sessanta giorni per integrare la proposta.

La corrispondenza in atti (sopra menzionata), intercorsa tra l'OCC e il legale della sig.ra nel periodo successivo alla concessa proroga, evidenzia che la debitrice insisteva per il deposito di un piano del consumatore, nonostante le criticità ostative alla sua certificazione, evidenziate dall'OCC (vedi nota 22/10/2015 – doc. n.15 di parte appellante) ed ometteva di consegnare la documentazione richiesta sin dal 2014, inviata all'Organismo soltanto il 26/11/2015.

Scaduto ormai il termine dei sessanta giorni concessi dal Giudice per l'integrazione della proposta, in data 6-7/12/2015 (All. C di parte appellante – doc. n. 16 di parte appellata), giungeva all'OCC la comunicazione della volontà della debitrice di presentare invece un'istanza di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 Legge 3/2012, con conseguente necessità di acquisire altri e diversi documenti rispetto a quelli allegati all'istanza di composizione presentata in precedenza, come - ad esempio- l'inventario dei beni del debitore.

La proposta di liquidazione della quota del bene immobile del debitore, presentata il 6-7/12/2015, era in contrasto con l'avvenuta vendita all'asta dell'unità immobiliare in sede di procedura esecutiva, risalente all'1/07/2015 e oggetto del successivo decreto di trasferimento del 7/04/2016 (doc. n.27 di parte appellata).

La formale istanza di liquidazione veniva trasmessa da Elena all'OCC il successivo 18/03/2016 (doc. n.26 di parte appellante), richiamando la documentazione già inviata il 26/11/2015, in allegato al piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il piano piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento, infine, in data 19/04/2016 veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale per non essere stata depositata la relazione dell'OCC nei termini di proroga concessi al 4/12/2015 (doc. 28 di parte appellante).

Il Tribunale di Genova, dopo la precisa ricostruzione cronologica e documentale dei rapporti tra Elena e l'OCC, concludeva “[...] la ricostruzione cronologica degli eventi permette di verificare che il risultato perseguito con la presentazione delle due istanze (proposta di piano e liquidazione) è stato vanificato per fatto addebitabile esclusivamente alla parte attrice [...]” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata) e rilevava che: “[...] la proposta di piano presentata dal professionista veniva dichiarata inammissibile, in quanto non attestabile. Si trattava in particolare di un piano richiesto con termini e modalità *contra legem*, in quanto prevedeva di **NON** liquidare l'immobile e di pagare il creditore ipotecario con rate superiori al termine massimo previsto dall'art. 8 comma 4. Il commercialista spiegava più volte la circostanza alla parte, il G.D. pure [...]” (cfr. ordinanza 16

luglio 2015 – doc. n.7 parte appellata) *eppure, pur dopo la proroga concessa dal G.D., nuovamente nella proposta di piano riscontrata il 22.10.2015 al punto 6 il commercialista evidenziava chiaramente le criticità ripetute nel piano [...]*” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).

La disciplina di riferimento per l’accesso del consumatore alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla Legge 3/2012, prevede che l’apertura della procedura prescelta non avvenga automaticamente per il solo effetto della presentazione della relativa proposta (di piano o di accordo) o della domanda di liquidazione dei beni, pur corredate dalle relazioni dell’OCC, previste rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 14 ter della Legge citata. La normativa indicata demanda sempre e solo al Tribunale di verificare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità, ai fini dell’apertura della procedura e della sua omologazione, con conseguente ammissione del debitore ai relativi benefici previsti. L’OCC nelle procedure indicate ha la funzione di consulente del debitore e deve valutare la fattibilità del piano predisposto, da certificare con una relazione contenente anche l’attestazione della completezza ed attendibilità della documentazione allegata dal consumatore alla proposta, ai sensi dell’art. 9 della Legge 3/2012 cit., da depositare al giudice della procedura.

Il Tribunale di Genova, pertanto, ha correttamente attribuito esclusivamente alla parte attrice (debitrice), Elena, la responsabilità per l’inammissibilità della proposta di piano di risanamento e non a negligenze o trascuratezze dell’OCC che, come risulta provato in giudizio, si è adoperato per procurare il consenso del creditore ipotecario alla prospettata rateizzazione decennale e, a seguito del rifiuto da questi opposto, ha sempre rappresentato con chiarezza alla debitrice le ragioni di inammissibilità del piano così come proposto.

Il Tribunale Fallimentare di Genova in composizione collegiale, respingendo il reclamo proposto da Elena avverso il decreto 19/04/2016 con il quale il Giudice Delegato aveva dichiarato inammissibile la proposta di piano del consumatore, ribadiva: *“che in ogni caso dall’esame del fascicolo di sovraindebitamento n. 1/2014 emerge che l’istante ha sempre inteso proporre un piano del consumatore nonostante le criticità evidenziate nella relazione del dott. M. in data 1/7/2015 fatte proprie dal Giudice designato con il decreto in data 16/7/2015;che dalla corrispondenza intercorsa tra il difensore della reclamante e il dott. M. nel periodo successivo al decreto del 1-5/10/2015 emerge che la debitrice aveva insistito nella richiesta di depositare un piano del consumatore nonostante la criticità nuovamente evidenziata dall’organismo di composizione della crisi con la nota del 22/10/2015 in cui era stata chiesta anche la trasmissione di ulteriore documentazione”* (All. H di parte appellante).

I documenti allegati al fascicolo della procedura di sovraindebitamento RG n. 1/2014 provano che Elena ha sempre inteso mantenere la proposta del piano del consumatore predisposto, omettendo di apportarvi le modifiche suggerite via via dall’Organismo per adeguarlo alla normativa

di riferimento e nonostante le criticità esplicitamente evidenziate nella relazione dell'OCC (1/07/2015) e confermate dal Giudice con il decreto del 16/07/2015 (doc.n.7 di parte appellata).

La debitrice Elena sin dal 16/06/2015 era consapevole della indisponibilità della banca creditrice ipotecaria alla prospettata lunga rateizzazione (cfr. doc. 6 di parte appellata) e che la proposta andava modificata nei termini indicati dall'OCC, a pena di rigetto da parte del Tribunale competente, come nei fatti è avvenuto.

Peraltro, come osservato anche dal Tribunale Fallimentare di Genova in sede di reclamo, il rigetto della proposta non è ostativo alla presentazione di una nuova istanza di apertura di uno dei procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012.

Il primo motivo di appello avente ad oggetto il dedotto inadempimento dell'OCC quale causa determinate del rigetto del piano del consumatore non trova accoglimento.

* * *

8. Sulla seconda censura di appello.

Elena con la seconda doglianza di gravame lamenta che l'inerzia dell'OCC avrebbe impedito di ottenere la sospensione della procedura esecutiva (RGE 844/2011), con conseguente assegnazione del bene immobile (che risulta venduto all'incanto il 1/07/2015) al compratore con decreto di trasferimento del 7/04/2016. L'appellante si duole della mancata concessione della sospensiva dell'esecuzione, imputabile al rigetto da parte del Tribunale del piano del consumatore, privo delle attestazioni e della relazione dell'OCC, il quale non si sarebbe attivato per dare riscontro alla comunicazione del 6-7/12/2015 con la quale la debitrice lo aveva avvisato della volontà di procedere con la liquidazione (procedura da corredare con l'attestazione dell'OCC ex art. 14 ter L.3/12) al dichiarato fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva e la completa esdebitazione all'esito della procedura.

L'art. 14 *quinquies* della L. 3/2012 stabilisce che, in caso di positiva verifica da parte del Tribunale della rispondenza della istanza presentata ai requisiti indicati nell'art. 14 *ter*, il Giudice dichiara con decreto l'apertura della procedura di liquidazione e dispone contestualmente che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni aventi carattere cautelare o esecutivo. La sospensione cui fa riferimento l'art. 14 *quinquies* ha effetto esclusivamente sugli effetti futuri di una esecuzione pendente, ma non ha alcun rilievo inibitorio o sospensivo nei confronti di una assegnazione già decretata prima dell'emissione del decreto del Giudice di apertura della procedura di liquidazione dei beni (come avvenuto nel caso di specie).

Il Giudice di primo grado, con condivisibile motivazione, ha ritenuto che solo il decreto di ammissione alla procedura di liquidazione avrebbe determinato la sospensione delle esecuzioni

pendenti in danno della debitrice, fermi in ogni caso gli atti già compiuti ed impregiudicati i relativi effetti. Il bene immobile, nel caso in esame, risulta venduto in data 1/07/2015, con aggiudicazione del 7/04/2016, mentre l'istanza di liquidazione, ex art. 14 ter Legge 3/2012, veniva inviata in bozza all'OCC nel mese di marzo 2016 e, pertanto, anche ove fosse stata accolta l'istanza di liquidazione e sospesa la procedura esecutiva immobiliare, sarebbero rimasti comunque impregiudicati ed efficaci tutti gli effetti giuridici già prodotti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.

Quanto poi alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, si osserva che la normativa prevede venga riconosciuto soltanto dopo aver sentito il parere dei creditori non integralmente soddisfatti e previo accertamento del Tribunale della sussistenza delle condizioni soggettive specificamente richieste.

Nulla è stato dedotto e provato da parte appellante a tale riguardo per consentire un giudizio prognostico positivo sull'ammissibilità e concedibilità del beneficio, ove effettivamente fosse stato ammesso il piano di liquidazione.

La seconda doglianza di gravame risulta, quindi infondata e va rigettata.

* * *

9. Sulla terza censura di appello.

Elena con la terza doglianza lamenta la quantificazione dei danni patiti, consistenti nel rigetto dell'istanza del piano del consumatore e della successiva domanda di liquidazione, imputabile all'omesso deposito dell'attestazione dell'OCC, che avrebbe impedito al sospensione della procedura esecutiva immobiliare con conseguente assegnazione del bene al compratore e inapplicabilità a favore della debitrice dell'esdebitazione all'esito della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 14 terdecies della Legge 3/2012.

Tale censura risulta infondata, presupponendo l'accoglimento della prima o della seconda doglianza che sono state rigettate.

Va quindi rigettata anche la terza censura di appello.

* * *

10. Sull'estensione delle domande nei confronti della terza chiamata.

Elena con la quarta censura chiede l'estensione all'assicurazione terza chiamata della domanda risarcitoria formulata nei confronti di _____ Tale doglianza presuppone, al pari della precedente, l'accoglimento della prima o della seconda censura, entrambe rigettate.

Va, quindi rigettata anche la quarta doglianza.

* * *

11. Sulle spese di lite.

Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.

Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante che deve, quindi, farsi carico delle spese di entrambi gli appellati. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del *petitum* (132.712,83 euro), nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).

Non sussistono i presupposti di cui alla domanda ex articolo 96 c.p.c., formulata da
nei confronti dell'appellante.

* * *

12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Si deve dare atto della “*sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002*” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sezione Prima Civile

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Rosa Elena nei confronti di
e degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S che hanno assunto il rischio del certificato n. 1911578, avverso la sentenza n. 273/2020 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 3/02/2020;

1. RIGETTA

l'appello proposto da parte appellante, Rosa Elena e per l'effetto,

2. CONFERMA

la sentenza n. 273/2020, emessa dal Tribunale di Genova, in data 3/02/2020;

3. CONDANNA

la parte appellante, Rosa Elena a rifondere a favore della parte appellata,
e di ASSICURATORI DEI LLOYD'S certificato n. 1911578, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuno in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al

rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente;

4. DA' ATTO

della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 26/11/2024

Il Giudice Ausiliario estensore

Dott.ssa Cosima Marocco

Il Presidente

Dott. Marco Rossi